



LETTERA APERTA AGLI ODONTOTECNICI ITALIANI

In merito al **Profilo Professionale**
dell'Odontotecnico

**Invitando tutti gli iscritti ANDI a consegnare
una stampa di questo messaggio al proprio odontotecnico**



**Confronto
2001-2007**

E' unanimemente riconosciuto che lo stato di salute orale del paziente italiano è **tra i migliori** tra le popolazioni del mondo.

L'odontoiatria italiana ha raggiunto questo lusinghiero risultato certamente grazie al livello di preparazione dei dentisti del nostro paese, ma anche per **la qualità dei manufatti realizzati dagli odontotecnici italiani.**

In questi ultimi mesi, relativamente all'approvazione del **nuovo profilo professionale dell'odontotecnico**, avvenuta, come primo momento, mercoledì 11 u.s. da parte dell'apposita Commissione prevista dall'articolo 5 comma 3 della legge 1 febbraio 2006 n. 43 ed istituita presso il Consiglio Superiore di Sanità, si è venuto a determinare un clima, alimentato da più parti, atto a determinare una sorta di **scontro intercategoriale tra odontoiatri ed odontotecnici**, la maggior parte dei quali in realtà gran poco sapevano di quanto si stava verificando.

Al di là dei comprensibili tentativi in corso in queste ore da parte delle rappresentanze sindacali degli odontotecnici di attenuare i contraccolpi politico-sindacali per l'approvazione da parte della Commissione sopracitata di un profilo che **non consente di fatto al futuro odontotecnico laureato nessuna nuova mansione né un diretto contatto con il paziente**, si deve prendere atto della realtà dei fatti.

Nessuno si è mai permesso di negare all'odontotecnico italiano la possibilità di intraprendere un percorso formativo di laurea breve, anche se in fondo ci si chiede che cosa possano dare in termini di apprendimento tre anni di studi universitari rispetto ai cinque di scuola media superiore.

In sostanza meglio un grande artigiano che un piccolo professionista che rischia di approcciarsi al mondo del lavoro con "mani già vecchie".

La normativa attuale prevede tuttavia di fatto, seppur con molte nostre perplessità, di definire il percorso formativo in essere.

Non si è mai realmente dubitato del fatto che alcuni odontotecnici italiani volessero, con queste aspettative, immaginare un contatto diretto con il paziente. Chiunque abbia una particolare vocazione in tal senso può liberamente, come già in moltissimi casi è accaduto, iscriversi al **Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria** e svolgere a pieno titolo la professione di odontoiatra.

In realtà il documento fatto circolare nelle ultime ore e sostanzialmente conforme al testo licenziato dalla Commissione indetta presso il Consiglio Superiore di Sanità (vedi allegato) di fatto prevede un corso di laurea triennale per esercitare le stesse mansioni attuali, **senza abilitare l'odontotecnico a fare nulla di più e nulla di diverso rispetto a quanto non faccia ora.**

In tal modo si è garantita, in termini di trasparenza e non solo, la tutela della salute del cittadino-paziente italiano.

Certamente **ha vinto l'Università italiana** che ha raggiunto il proprio obiettivo di avere in ambito medico il Corso di Laurea in Scienze Odontotecniche, sempre ammesso che la Conferenza Stato Regioni ed altre situazioni istituzionali diano **il via libera definitivo al nuovo profilo approvato.**

Non dimentichiamo infatti che proprio la legge n. 43/2006 prevede che il **fabbisogno dell'istituenda nuova figura rispetto alle necessità del territorio** venga definito dalla Conferenza Stato Regioni, ed allo stato attuale la necessità di questa figura **non è stata ancora da nessuna Regione esplicitata.**

L'odontoiatria italiana si è schierata contro l'ipotesi di questo profilo non certo per una difesa corporativa di interesse, ma perchè ha individuato in questa operazione **un qualcosa di deleterio che non avrebbe favorito in alcun modo il paziente, il dentista ne tantomeno l'odontotecnico italiano, un profilo in antitesi tra l'altro con la realtà formativa del resto dell'Europa.**

Siamo preoccupati dal fatto che con questa situazione tra qualche anno, **l'importante figura dell'odontotecnico** come è ora intesa nel panorama dentale italiano **verrà gradualmente a scomparire.**

Quale l'interesse ad iscriversi ad un corso di laurea che non da sbocco alcuno in termini occupazionali, se non esercitare le mansioni svolte a tutt'oggi?

L'odontoiatria italiana dovrà rivolgersi sempre più all'estero per trovare valide figure che realizzino i manufatti indispensabili per la riabilitazione del paziente?

Crediamo che il modello di assistenza odontoiatrica che si è affermato con successo nel nostro Paese debba invece consolidarsi sempre più, e **l'invito ai dentisti italiani è di promuovere anche e soprattutto per l'ambito odontotecnico il "Made in Italy".**

La preparazione e l'esperienza dell'odontotecnica italiana è un patrimonio che non si può depauperare in virtù di qualsiasi logica di interesse verticistico.

E' probabile che questo scritto possa determinare reazioni di vario genere, ma l'atteggiamento della dirigenza ANDI è improntato unicamente al confronto leale e diretto per la concreta salvaguardia del "sistema dentale italiano".

La Segreteria di Presidenza.

L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani conta ad oggi 21.210 iscritti certificati, che rispetto al codice di attività 85.130 degli studi di settore costituiscono oltre il 57% degli esercenti l'attività professionale in modo prevalente.

Roma, 17 luglio 2007

Visita il sito www.andi.it

sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e rivolgere **domande tecniche** sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio **cliccando qui**

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale. Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge.

Confronto pagina per pagina

Confronto dei documenti eseguito

Profilo Odontotecnico_2001.pdf

ProfiloOdontotecnico_2007.pdf

Riepilogo

2 pagina/e diversa/e

Per visualizzare le differenze, scorrere verso il basso.

Art. 1

(Figura e profilo)

1. E' individuata la figura dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede alla progettazione esecutiva e alla fabbricazione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservata, in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.
3. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, per interventi esclusivamente incruenti di carattere tecnico e secondo modalità che il prescrivente valuta opportune in relazione allo stato clinico e alla sicurezza del paziente; al solo scopo di acquisire ed ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico che lui stesso realizza.

Art. 2

(Contesti operativi)

1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di un laboratorio in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze :
 - (a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti ;
 - (b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico ;
 - (c) svolge attività didattica ai sensi dell'articolo 6 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni .
3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e nei laboratori di cui al comma 1, o di lavoro autonomo .

Art. 3

(Abilitazione)

1. La laurea universitaria di odontotecnico conseguita ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione .
2. Le Università provvedono alla formazione dell'odontotecnico attraverso la Facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria .

SCHEMA

Paragrafo 1


(Figura e profilo)

1. E' individuata la figura dell'odontotecnico
2. L'Odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche e progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo
3. L'Odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

Paragrafo 2

(Contesti operativi)

1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'Odontotecnico.
2. L'Odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
 - b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
 - c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni
3. L'Odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate ovvero in regime di lavoro autonomo



Art. 4
(Norma finale)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate, garantendo, comunque il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi .
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli odontotecnici, sono abrogate .
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'allegato A del decreto del Ministro della Sanità del 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici, è abrogato .

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

Roma, li

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Paragrafo 3
(Abilitazione)

1. Per esercitare la professione sanitaria di Odontotecnico è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Odontotecnico.
3. Le Università provvedono alla formazione dell'Odontotecnico attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con altre Facoltà.

Paragrafo 4
(Norma finale)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni del decreto del Ministero della sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di Odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli odontotecnici, sono abrogate.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'allegato A del decreto del Ministero della sanità del 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici, è abrogato.

Paragrafo 5
(Norma transitoria)

1. I titoli di Odontotecnico conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 1 dell'art. 4 sono idonei al proseguimento dell'attività professionale secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Ar